



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con delibera di C.c. n. 31 del 26/02/2026

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I PRINCIPI GENERALI.....	5
ARTICOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO	5
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
ARTICOLO 3 -DEFINIZIONE DI ENTRATE COMUNALI	5
ARTICOLO 4 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	5
ARTICOLO 5 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA	6
ARTICOLO 6 -COMPETENZE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE.....	6
ARTICOLO 7 -PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI.....	6
CAPO II RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI	6
ARTICOLO 8 - RAPPORTI TRIBUTARI.....	6
ARTICOLO 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO	7
ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI.....	7
ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI	7
ARTICOLO 12 - CONTRADDITTORIO PREVENIVO.....	8
ARTICOLO 13 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI.....	8
CAPO III NOTIFICHE.....	8
ARTICOLO 14 - MODALITA' DI NOTIFICAZIONE	8
ARTICOLO 15 - RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA.....	9
ARTICOLO 16 - COSTO DELLA NOTIFICA.....	9
TITOLO II GESTIONE.....	9
CAPO I PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 17 - FORME DI GESTIONE.....	9
ARTICOLO 18 - IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO.....	10
ARTICOLO 19 - L'UFFICIALE DEI TRIBUTI.....	10
CAPO II DICHIARAZIONI.....	10
ARTICOLO 20 - DICHIARAZIONI TRIBUTARIE	10
CAPO III CONTROLLI E ACCERTAMENTI	11
ARTICOLO 21 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	11
ARTICOLO 22 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.....	11
ARTICOLO 23 - SISTEMA ANTI-EVASIONE (S.A.E.)	11
ARTICOLO 24 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE	12

ARTICOLO 25 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI	12
ARTICOLO 26 - REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO	12
ARTICOLO 27 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI.....	13
ARTICOLO 28 - NULLITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI.....	13
CAPO IV ADESIONI SPONTANEE	13
ARTICOLO 29 - ADESIONE FORMALE	14
ARTICOLO 30 - RAVVEDIMENTO OPEROSO	14
CAPO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	14
ARTICOLO 31 - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14
ARTICOLO 32 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	14
ARTICOLO 33 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	15
ARTICOLO 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	15
ARTICOLO 35 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....	16
ARTICOLO 36 - ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO	16
ARTICOLO 37 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	17
ARTICOLO 38 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.....	17
ARTICOLO 39 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.....	17
ARTICOLO 40 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	18
CAPO VI SANZIONI	18
ARTICOLO 41 - PRINCIPI GENERALI.....	18
ARTICOLO 42 - CAUSE DI NON SANZIONABILITA'	18
ARTICOLO 43 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI.....	18
CAPO VII PAGAMENTI.....	19
ARTICOLO 44 - ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE	19
ARTICOLO 45 - DEVOLUZIONE	19
ARTICOLO 46 - COMPENSAZIONE.....	19
ARTICOLO 47 - DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	20
ARTICOLO 48 - DILAZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI	25
ARTICOLO 49 - RIMBORSI	25
CAPO VIII - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	26
ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI	26
ARTICOLO 51 - RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	26
ARTICOLO 52 - RISCOSSIONE COATTIVA	27
ARTICOLO 53 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE.....	27

CAPO IX CONTROLLO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.....	28
ARTICOLO 54 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA'	28
CAPO X AGEVOLAZIONI.....	28
ARTICOLO 55 - PRINCIPI GENERALI.....	29
<i>TITOLO III TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....</i>	29
CAPO I TUTELA PREGIUDIZIARIA.....	29
ARTICOLO 56 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA	29
ARTICOLO 57 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA.....	29
ARTICOLO 58 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	30
ARTICOLO 59 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO.....	30
ARTICOLO 60 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI SCUSABILI DEL CONTRIBUENTE.....	30
ARTICOLO 61 - DIRITTO DI INTERPELLO	31
ARTICOLO 62 - ISTANZA DI INTERPELLO	31
ARTICOLO 63 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE.....	31
ARTICOLO 64 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE	31
ARTICOLO 65 - TUTELA DELLA PRIVACY	31
CAPO II TUTELA GIUDIZIARIA.....	32
ARTICOLO 66 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	32
ARTICOLO 67 - CONCILIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO.....	32
ARTICOLO 68 - NORME FINALI E TRANSITORIE	323

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA' E OGGETTO

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, del D.Lgs. 8/12/1997 n. 472, della Legge 27/07/2000 n. 212, della Legge 160/2019, delle disposizioni del testo unico enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, della L. 27/12/2006 n. 296 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Costituisce principio fondamentale l'intangibilità del gettito tributario, che non può essere diminuito o modificato se non in virtù dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate comunali, anche istituite ed applicate dal Comune o da chi lo rappresenta (di seguito denominato "Comune"), aventi natura tributaria e patrimoniali per assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità, correttezza, imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'accertamento con rettifica e l'accertamento d'ufficio, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di gestione, definizione, controllo, o pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali, anche istituite ed applicate dal Comune o dal soggetto affidatario della gestione che sia esso un'articolazione dell'Ente o soggetto terzo affidatario (di seguito denominato "Settore Tributi").

Ai fini dell'individuazione e della definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

ARTICOLO 3 - DEFINIZIONE DI ENTRATE COMUNALI

Le entrate disciplinate dal presente regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.

Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte e tasse, che per legge, in attuazione della riserva dell'articolo 23 della Costituzione, o per diretta istituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo nelle varie forme di gestione previste.

Costituiscono entrate patrimoniali ad esempio proventi delle Sanzioni al Codice della Strada, canoni, proventi da mensa scolastica ecc.

Per ciascuna entrata, ove necessario, verrà redatto specifico regolamento.

ARTICOLO 4 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Gli atti di gestione riconducibili al presente regolamento o a quelli collegati devono essere redatti in modo chiaro nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241/90 e nella Legge 212/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Ogni provvedimento amministrativo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) Autorità abilitata all'adozione dell'atto;
- b) Motivazione;
- c) Organo e termini per la proposizione del riesame e del ricorso;
- d) La struttura presso la quale è possibile ottenere informazioni;

Gli atti endoprocedimentali soggiacciono al medesimo diritto di accesso previsto per i provvedimenti.

ARTICOLO 5 - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

I protocolli operativi in essere nell'ente sono sottoposti a continua revisione ai fini di diminuire gli obblighi a carico dei contribuenti anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, non solo per la somministrazione delle informazioni, ma anche per la presentazione di istanze, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, ove possibile, anche per il completamento delle procedure tramite tali mezzi, compresi i pagamenti.

Per il perseguimento della semplificazione degli adempimenti tributari vengono adottati gli istituti della compensazione tributaria e quello dell'accollo.

ARTICOLO 6 - COMPETENZE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE

La competenza del Consiglio Comunale si esercita nell'ambito della normativa statale, con riferimento al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero in riferimento alle diverse normative che interverranno nel settore.

La Giunta comunale delibera in ordine agli elementi ad essa ascritti ovvero delegati dal Consiglio Comunale, ove previsto.

ARTICOLO 7 - PERSISTENZA ALIQUOTE E DETRAZIONI

In caso di mancata adozione della deliberazione modificativa delle aliquote e tariffe, ovvero delle agevolazioni, nel termine previsto dalla normativa nazionale, si intendono prorogate le aliquote, tariffe ed agevolazioni approvate e applicate nel precedente anno finanziario.

CAPO II RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

ARTICOLO 8 - RAPPORTI TRIBUTARI

I rapporti tributari tra contribuente e Comune sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. L'attività amministrativa del Comune è improntata ai principi della collaborazione, della buona fede, della correttezza, della semplificazione, della trasparenza e della garanzia di partecipazione.

Le norme regolamentari tributarie devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti ed al fine del perseguimento dell'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

Il Comune valuta gli adempimenti posti a carico del contribuente avendo particolare riguardo agli aspetti sostanziali e tutela la correttezza e l'affidamento ai sensi della Legge n. 212 del 2000 e successive modificazioni o integrazioni.

ARTICOLO 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Il Comune assume iniziative volte a garantire la conoscenza delle disposizioni tributarie da parte dei contribuenti; a tal fine fornisce idonee istruzioni a tutti i contribuenti.

I modelli tributari, adottati e utilizzati, ed in generale ogni altra propria comunicazione, non relativa a situazioni impositive consolidate, devono essere messi a disposizione del contribuente, presso le sedi appositamente individuate, in tempo utile, e comunque almeno venti giorni prima delle scadenze tributarie, in forma comprensibile anche ai contribuenti sprovvisti di specifiche conoscenze in materia tributaria, per consentire il rispetto degli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

In tutte le fasi operative, dall'attività accertativa alla riscossione coattiva, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della posizione del contribuente, l'Amministrazione comunale può invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'obbligo informativo suesposto non opera in presenza di illeciti non ravvedibili.

La spedizione di moduli e questionari, nonché la comunicazione di inviti o le richieste di notizie e documenti possono essere effettuate per mezzo del servizio postale, a mezzo PEC, email o tramite procedura telematica.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Il Comune garantisce la pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e, in generale, concernenti le entrate, avvalendosi in via prioritaria di strumenti informatici e sistemi telematici.

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

Su richiesta del Settore Tributi gli uffici del Comune forniscono, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati per assicurare l'attività di accertamento tributario.

Le figure operanti nell'ambito della Polizia Locale interverranno in ogni fase dei procedimenti tributari ove si rilevi l'esigenza di accessi qualificati su richiesta del Settore Tributi a mezzo del proprio Funzionario Responsabile del Tributo.

I soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive, per la occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a dare comunicazione tempestiva al Settore Tributi.

Il Settore Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi del D.Lgs. n. 193 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo ed al perseguimento dell'evasione ed elusione tributaria.

ARTICOLO 12 - CONTRADDITTORIO PREVENIVO

- 1) Il Comune di Pescara, nell'ambito dei procedimenti di accertamento delle proprie entrate tributarie, assicura il contraddittorio preventivo con il contribuente, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.
- 2) Il contraddittorio preventivo è attivato nei casi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, quando l'accertamento non si fonda esclusivamente su elementi oggettivi, certi e documentali già nella piena disponibilità dell'Ente, acquisiti senza margini di valutazione discrezionale.
- 3) Prima dell'adozione dell'atto impositivo, il Settore Tributi può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, osservazioni o documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria, mediante comunicazione scritta contenente gli elementi essenziali posti a base dell'accertamento.
- 4) Al contribuente è assegnato un termine non inferiore a sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o documenti. La mancata risposta nel termine assegnato non preclude l'adozione dell'atto impositivo.
- 5) Le osservazioni eventualmente presentate dal contribuente sono valutate dall'Ufficio ai fini dell'adozione dell'atto finale, senza che ciò comporti obbligo di accoglimento delle stesse.
- 6) Nell'atto impositivo è dato conto, anche in forma sintetica, dell'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo e delle ragioni del mancato accoglimento, totale o parziale, delle osservazioni presentate.
- 7) Il contraddittorio preventivo non è attivato nei casi di:
 - a) accertamenti automatizzati o liquidazioni basate su dati certi e incontrovertibili;
 - b) attività di recupero fondate esclusivamente su omessi o tardivi versamenti;
 - c) atti da emanare per evitare la decadenza, qualora non vi siano i tempi tecnici per l'attivazione del contraddittorio ovvero in caso di fondato pericolo per la riscossione del credito;
 - d) ulteriori ipotesi espressamente previste dalla legge.
- 8) Restano fermi gli obblighi di contraddittorio preventivo stabiliti dalla normativa statale vigente.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEI CONTRIBUENTI

- 1) Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
- 2) È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

CAPO III NOTIFICHE

ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

- 1) Gli atti di accertamento delle entrate comunali, nonché gli atti adottati in esito all'esercizio dell'autotutela, sono notificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante:
 - a) messo notificatore, ai sensi delle disposizioni del Codice di procedura civile;
 - b) servizio postale, mediante raccomandata/atto giudiziario con avviso di ricevimento;
 - c) posta elettronica certificata (PEC), nei confronti dei soggetti obbligati o che abbiano eletto domicilio digitale, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale;

- d) piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (SEND), di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Le modalità di notificazione di cui al comma 1 sono tra loro alternative e sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti *pro tempore*, con particolare riferimento alla disciplina in materia di notificazioni digitali e di domicilio digitale.
 - 3) Resta ferma l'applicazione delle ulteriori modalità di notificazione previste dalla legge, nonché delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e negli atti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate.

ARTICOLO 15 - RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

- 1) Le spese sostenute dal Comune per la notificazione degli atti relativi alle entrate comunali, ivi compresi gli atti impositivi, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, nonché gli atti consequenziali, sono poste a carico del destinatario dell'atto, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 2) Le spese di notificazione sono ripetibili nella misura corrispondente ai costi effettivamente sostenuti, secondo i criteri e gli importi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, ivi inclusi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo aggiornati.
- 3) Per le notificazioni effettuate mediante la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (SEND), la ripetizione delle spese avviene in conformità alla disciplina statale vigente, anche con riferimento ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ARTICOLO 16 - COSTO DELLA NOTIFICA

- 1) La misura delle spese di notificazione degli atti relativi alle entrate comunali, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto, è determinata in conformità alla normativa statale vigente, ivi compresi i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo aggiornati.
- 2) Per le notificazioni effettuate all'estero, la misura delle spese ripetibili è determinata secondo la disciplina normativa vigente e le eventuali convenzioni internazionali applicabili, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti.
- 3) Non sono ripetibili le spese sostenute per l'invio di comunicazioni, atti istruttori o atti non impositivi per i quali la legge non prevede l'addebito delle spese di notificazione al destinatario.

TITOLO II GESTIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 17 - FORME DI GESTIONE

L'esercizio delle funzioni relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate comunali può essere svolto mediante:

- a) gestione diretta in economia;
- b) gestione associata;
- c) affidamento a terzi, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) affidamento a società in house providing.

La scelta della forma di gestione, anche differenziata per singola fase del procedimento o per singolo tributo, è demandata al Consiglio Comunale, che vi provvede con apposita deliberazione, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ARTICOLO 18 - IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1) La responsabilità delle attività organizzative e gestionali relative alle entrate tributarie comunali è attribuita al Funzionario Responsabile del Tributo, individuato secondo le modalità previste dal presente regolamento
- 2) Salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la Giunta Comunale può designare, con propria deliberazione, uno o più Funzionari Responsabili del Tributo, anche distinti per singolo tributo, individuandoli tra il personale dipendente in possesso dei requisiti di competenza professionale e della qualifica funzionale adeguata.
- 3) Al Funzionario Responsabile del Tributo competono, in particolare:
 - a. le attività di controllo, verifica, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, nonché l'applicazione delle sanzioni;
 - b. la sottoscrizione degli avvisi, degli atti di accertamento e degli altri atti impositivi e gestionali di competenza;
 - c. l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d. l'adozione dei provvedimenti di rimborso;
 - e. la gestione e l'istruttoria del contenzioso tributario, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e del TUEL;
 - f. l'esercizio dei poteri di autotutela e delle attività finalizzate all'accertamento con adesione;
 - g. ogni altra attività attribuita dalla legge e dai regolamenti in materia di gestione dei tributi.
- 4) Il Funzionario Responsabile del Tributo coordina e supervisiona, sotto il profilo funzionale, il personale incaricato delle attività tributarie, ivi compreso quello dotato delle potestà di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 5) In caso di affidamento a terzi delle attività di accertamento o riscossione, il Funzionario Responsabile del Tributo esercita i poteri di controllo e vigilanza sull'esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dagli atti di affidamento e dalla normativa vigente, potendo richiedere al soggetto affidatario l'adozione delle misure necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività.

ARTICOLO 19 - L'UFFICIALE DEI TRIBUTI

Per il conferimento delle funzioni di Ufficiale dei Tributi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO II DICHIARAZIONI

ARTICOLO 20 - DICHIARAZIONI TRIBUTARIE

Il contribuente, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al tributo, ove prevista, entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

CAPO III CONTROLLI E ACCERTAMENTI

ARTICOLO 21 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Settore Tributi esercita le attività di controllo finalizzate alla verifica dell'esatta e puntuale osservanza degli adempimenti tributari previsti dalla legge e dai regolamenti.

Qualora, nel corso dell'attività di controllo, il Funzionario Responsabile del Tributo riscontri irregolarità o errori suscettibili di regolarizzazione ai sensi della normativa vigente, può, prima dell'emissione di provvedimenti accertativi o sanzionatori, invitare il contribuente a fornire chiarimenti, anche al fine di consentire l'eventuale utilizzo degli istituti correttivi e agevolativi previsti dall'ordinamento.

ARTICOLO 22 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Nel rispetto della normativa vigente in materia di contraddittorio preventivo, ed in particolare di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, nonché dall'articolo 7-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 95, l'Ente esercita l'attività di accertamento mediante avviso di accertamento motivato, in rettifica o d'ufficio.

In particolare, l'Ente:

- provvede alla correzione di errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- procede alla rettifica della dichiarazione nei casi di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- procede all'accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- recupera l'omesso, parziale o tardivo versamento del tributo;
- applica le sanzioni collegate al tributo accertato;
- pone a carico del destinatario le spese di notificazione dell'atto, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Qualora gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, nonché ogni altro atto da comunicare al contribuente, siano formati mediante strumenti informatici o procedure automatizzate, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto titolare dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetti equivalenti alla sottoscrizione prevista dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 - SISTEMA ANTI-EVASIONE (S.A.E.)

- 1) Ai fini del potenziamento delle attività di controllo, verifica e contrasto all'evasione tributaria e per incentivare il recupero dei tributi dovuti, la Giunta Comunale può prevedere, con apposito regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'attribuzione di incentivi economici al personale dipendente del Comune coinvolto nell'attività tributaria, in relazione ai risultati conseguiti, nei limiti delle risorse stanziare a bilancio.
- 2) La determinazione delle risorse disponibili, dei criteri di misurazione dell'incremento di gettito e delle modalità di erogazione degli incentivi è definita dalla Giunta Comunale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative in sede decentrata, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattazione e di pubblico impiego.
- 3) Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano risultati rilevanti:
 - a. l'aumento di gettito derivante dall'attività di controllo e di contrasto all'evasione, misurato secondo criteri obiettivi e documentabili;
 - b. la riduzione di fenomeni evasivi accertati;
 - c. il raggiungimento di ulteriori obiettivi di performance definiti nel regolamento attuativo.
- 4) Le eventuali risorse destinate a premiare risultati eccellenti non possono superare i limiti di spesa autorizzati e disponibili nel bilancio comunale, né possono dar luogo ad oneri futuri non coperti.

- 5) In caso di affidamento a terzi, anche mediante società in house providing, il riconoscimento di incentivi collegati ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività tributarie è disciplinato nell'ambito della società stessa e della relativa convenzione/contratto di servizio.

A tal fine, il Comune può prevedere, nell'atto di affidamento, meccanismi di premio economico per la società affidataria, da utilizzarsi per incentivare il proprio personale, in conformità alla normativa applicabile, alla copertura finanziaria e ai criteri di performance concordati.

ARTICOLO 24 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE

- 1) Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali, emessi ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono notificati entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
- 2) L'avviso di accertamento contiene gli elementi previsti dalla normativa vigente e, in particolare, l'intimazione ad adempiere, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per il pagamento e per l'eventuale proposizione del ricorso, secondo quanto disposto dalle leggi in materia.
- 3) L'avviso di accertamento reca l'espressa indicazione della propria efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento, nonché l'indicazione del soggetto legittimato alla riscossione coattiva decorso il termine di legge per il pagamento.
- 4) Decorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, senza necessità di preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ARTICOLO 25 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI

- 1) Gli avvisi di accertamento esecutivo relativi alle entrate di natura patrimoniale del Comune sono emessi ai sensi dell'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in quanto compatibili, e sono notificati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di entrata.
- 2) L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per l'eventuale proposizione del ricorso, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
- 3) L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale reca l'espressa indicazione della propria efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento, nonché l'indicazione del soggetto legittimato alla riscossione coattiva decorso il termine di legge per il pagamento.
- 4) Decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione senza che sia stato effettuato il pagamento o proposta impugnazione, l'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale ha efficacia di titolo esecutivo, senza necessità di preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

ARTICOLO 26 - REQUISITI DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA O D'UFFICIO

- 1) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono adeguatamente motivati in relazione ai presupposti di fatto e di diritto, ai mezzi di prova utilizzati e alle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. Qualora la motivazione faccia riferimento ad atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, tali atti sono allegati all'avviso ovvero ne è riprodotto il contenuto essenziale o indicati i riferimenti, in modo da consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa.

- 2) I fatti e gli elementi probatori posti a fondamento dell'atto non possono essere modificati o integrati se non nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, mediante l'adozione di ulteriori atti, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
- 3) L'avviso di accertamento contiene, altresì, l'indicazione:
 - a) dell'ufficio competente presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) delle modalità e dei termini per l'eventuale riesame in via amministrativa;
 - d) delle modalità, dei termini e dell'autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) dei termini e delle modalità di pagamento;
 - f) degli oneri e delle spese connessi all'atto, nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 4) Qualora l'avviso di accertamento comporti la contestuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, esso indica i fatti contestati, le norme applicate, gli elementi probatori e i criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.
- 5) L'avviso di accertamento reca l'intimazione ad adempiere entro il termine previsto dalla normativa vigente, nonché l'indicazione delle disposizioni applicabili in caso di proposizione del ricorso, ivi compresa la disciplina della riscossione frazionata delle sanzioni.
- 6) Ove previsto dalla legge, l'avviso di accertamento indica la propria efficacia di titolo esecutivo e le conseguenze derivanti dall'inutile decorso del termine per il pagamento, ai fini dell'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.
- 7) Qualora la riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'avviso di accertamento, l'atto reca l'indicazione del soggetto legittimato a procedere alla riscossione delle somme richieste.
- 8) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo; in caso di formazione mediante strumenti informatici o procedure automatizzate, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto titolare dei poteri, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 27 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI

- 1) Ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 2) Non costituiscono causa di annullabilità le mere irregolarità formali degli atti, né la mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, quando non risulti compromesso il diritto di difesa del contribuente.

ARTICOLO 28 - NULLITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI

- 1) Ai sensi dell'articolo 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono nulli nei casi di difetto assoluto di attribuzione, di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi di nullità espressamente previsti dalla normativa vigente.
- 2) I vizi di nullità producono gli effetti previsti dalla legge e possono essere fatti valere nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione e di giudicato.

CAPO IV ADESIONI SPONTANEE

ARTICOLO 29 - ADESIONE FORMALE

- 1) Per le violazioni collegate al tributo oggetto dell'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con il medesimo avviso sono ridotte ad un terzo, qualora il contribuente:
 - non proponga ricorso avverso l'avviso di accertamento;
 - non presenti istanza di accertamento con adesione;
 - provveda al pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute, comprensive del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte.
- 2) Della possibilità di avvalersi della riduzione di cui al comma 1 è data espressa informazione al contribuente mediante apposito avvertimento contenuto nell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 30 - RAVVEDIMENTO OPEROSO

- 1) Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie, beneficiando della riduzione delle sanzioni nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il ravvedimento operoso è ammesso fino a quando il contribuente non abbia avuto formale conoscenza dell'attività di accertamento, intesa come conoscenza qualificata derivante da atti, comunicazioni o modalità di messa a disposizione degli atti previste dalla normativa vigente, ovvero fino alla notificazione dell'atto impositivo, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
- 3) L'esercizio dell'attività di controllo da parte del Comune, in assenza di formale conoscenza dell'attività di accertamento da parte del contribuente e in mancanza della notificazione di un atto impositivo, non preclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
- 4) Il ravvedimento operoso comporta il pagamento del tributo dovuto, degli interessi legali maturati e delle sanzioni ridotte, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

CAPO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 31 - DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Il Comune applica l'istituto dell'accertamento con adesione quale strumento di collaborazione con il contribuente e di prevenzione e deflazione del contenzioso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 2) Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali possono essere definiti con adesione, in contraddittorio con il contribuente, nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché dal presente regolamento.

ARTICOLO 32 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, con riferimento ai presupposti di fatto della pretesa tributaria. Restano, di regola, escluse dall'ambito applicativo dell'istituto le questioni meramente giuridiche e le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria risulti determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

- 2) L'accertamento con adesione trova applicazione, in particolare, negli accertamenti relativi a omissioni o infedeltà dichiarative e non si estende, di norma, agli atti di mera liquidazione del tributo, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione concernenti il solo inadempimento degli obblighi di versamento.
- 3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. In tal caso, la definizione produce effetti nei confronti degli altri coobbligati nei limiti dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprensiva del tributo, delle sanzioni e degli interessi, non essendo ammessa l'adesione parziale.
- 5) In sede di contraddittorio, il Comune esercita la propria discrezionalità tecnica, valutando la fondatezza della pretesa tributaria, gli elementi emersi nel confronto con il contribuente, nonché gli oneri procedurali e il rischio di soccombenza in caso di contenzioso.

ARTICOLO 33 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il procedimento di accertamento con adesione può essere attivato:

- a) su iniziativa del Comune, nei casi in cui non trovi applicazione il contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- b) su istanza del contribuente, nei procedimenti soggetti a contraddittorio preventivo, a seguito della ricezione dello schema di atto di cui al medesimo articolo 6-bis;
- c) su istanza del contribuente, nei procedimenti di cui alla lettera b), dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, in alternativa alla proposizione del ricorso;
- d) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di attività di controllo o verifica, nei casi e nei limiti previsti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- e) di comune accordo tra le parti, all'esito del contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualora emergano i presupposti per la definizione dell'accertamento con adesione.

ARTICOLO 34 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

- 1) Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento ovvero a seguito di istanza del contribuente, comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

ARTICOLO 35 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

- 1) Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
- 2) L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
- 3) L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata.
- 4) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
- 5) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

ARTICOLO 36 - ESAME DELL'ISTANZA ED INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

- 1) La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25.
- 2) In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
- 3) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 4) Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 5) Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
- 6) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 37 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
- 2) Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute

ARTICOLO 38 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessaria. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 2) È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di entrate; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento in materia di entrate, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. Per importi superiori a 50.000,00 euro la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari, assicurativi, intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

ARTICOLO 39 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ARTICOLO 40 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rende inapplicabile l'anzidetta riduzione.
- 3) Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

CAPO VI SANZIONI

ARTICOLO 41 - PRINCIPI GENERALI

Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta, dai singoli regolamenti d'imposta, nonché da quanto disposto dai decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 18.12.1997, n. 87 del 14.06.2024 e ss.mm.ii in ordine alla graduazione

ARTICOLO 42 - CAUSE DI NON SANZIONABILITA'

Non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché nel rispetto dei principi di colpevolezza e responsabilità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e successive modificazioni.

ARTICOLO 43 - CONTESTAZIONE, IRROGAZIONE E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI

- 1) Il provvedimento recante la contestazione e l'irrogazione della sanzione deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali della violazione, dei presupposti di fatto, delle norme violate e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa sanzionatoria, in modo da consentire al destinatario l'esercizio del diritto di difesa.
- 2) Il provvedimento è notificato al destinatario con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 3) Al pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili con le previsioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle altre norme

vigenti in materia.

- 4) L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPO VII PAGAMENTI

ARTICOLO 44 - ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

- 1) E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
- 2) Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e successiva L. 157/2019, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
- 3) Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
- 4) I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e dal D.Lgs n. 87/2024 Art. 2

ARTICOLO 45 - DEVOLUZIONE

- 1) Qualora un contribuente abbia effettuato uno o più versamenti in misura eccedente rispetto al tributo dovuto e sussista una co-soggettività passiva per il medesimo tributo, lo stesso può richiedere all'ufficio la devoluzione delle somme eccedenti in favore degli altri co-obbligati, nei limiti dell'imposta complessivamente dovuta.
- 2) La devoluzione è ammessa in alternativa al rimborso o alla compensazione, su istanza del contribuente che ha effettuato il versamento eccedente, ed è subordinata alla verifica, da parte dell'ufficio, della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente.
- 3) L'istanza di devoluzione deve essere presentata entro i termini di prescrizione del credito e comunque prima che il rapporto tributario sia divenuto definitivo, restando esclusa la possibilità di devoluzione in presenza di atti di accertamento definitivi o non più impugnabili.
- 4) Il Responsabile del procedimento, accertata la legittimità della richiesta, dispone la devoluzione mediante apposito provvedimento, dal quale devono risultare:
 - l'importo versato in eccedenza;
 - i dati identificativi del contribuente istante;
 - i dati identificativi dei co-obbligati beneficiari;
 - il tributo e le annualità di riferimento.

ARTICOLO 46 - COMPENSAZIONE

- 1) È ammessa la compensazione dei tributi comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, esclusivamente nella forma della compensazione verticale, nell'ambito del medesimo tributo e con riferimento alla medesima fase della riscossione e al medesimo soggetto riscossore.
- 2) Il contribuente che risulti titolare, a qualsiasi titolo, di somme a credito derivanti da tributi comunali può richiedere la compensazione, anche parziale, con debiti relativi al medesimo tributo, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- 3) Il Responsabile del procedimento, accertata l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, dispone la compensazione con il relativo debito mediante apposito provvedimento, dal quale devono risultare:

- gli elementi identificativi del credito vantato dal contribuente;
 - gli elementi identificativi del debito tributario oggetto di compensazione;
 - l'eventuale importo residuo a credito o a debito.
- 4) Qualora l'importo del credito sia superiore al debito tributario compensato, la parte eccedente può essere:
- utilizzata in compensazione per successivi versamenti relativi al medesimo tributo;
 - ovvero richiesta a rimborso, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ARTICOLO 47 - DILAZIONI DI PAGAMENTO

1) PRINCIPI E CONDIZIONI DI ACCESSO GENERALI

- 1) Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali, con esclusione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per i quali si applica la disciplina speciale vigente, anche in caso di affidamento della gestione delle entrate a soggetti terzi;
- 2) Il beneficio della rateizzazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento di atti finalizzati al recupero, in via volontaria o coattiva, delle entrate comunali, ed in particolare:
 - avvisi di accertamento esecutivi, d'ufficio o in rettifica, comprensivi delle sanzioni irrogate, ove previste;
 - ingiunzioni fiscali e altri atti della riscossione coattiva previsti dalla legge, qualora gestiti direttamente dal soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta ovvero da soggetto affidatario o concessionario.
- 3) La rateizzazione delle somme dovute è concessa su richiesta del contribuente ed è subordinata alla sussistenza di una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica o finanziaria, da valutarsi caso per caso.
- 4) La richiesta di rateizzazione deve riguardare tutti gli atti notificati, divenuti definitivi e non opposti nei termini di Legge, non essendo ammessa una rateizzazione parziale limitata ad alcuni di essi.
- 5) Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale ed è concedibile esclusivamente per crediti di importo superiore a euro 300,00;
- 6) Sono in ogni caso esclusi dalla rateizzazione, in quanto non considerati in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, i soggetti per i quali risulti che:
 - sia stato depositato un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - sia stata depositata istanza di transazione fiscale ai sensi dell'articolo 182-ter del medesimo regio decreto;
 - sia stata presentata domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - sia stata presentata proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
 L'insussistenza delle condizioni di cui al presente comma deve essere autocertificata dal contribuente al momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione.
- 7) Non è concedibile la rateizzazione ai contribuenti che siano risultati inadempienti o decaduti da precedenti piani di rateizzazione concessi dal Comune o dal soggetto affidatario della riscossione, salvo che l'istante dimostri il sopravvenire di circostanze eccezionali e non imputabili alla propria volontà, adeguatamente documentate e valutate dall'ufficio competente.
- 8) Non è altresì consentita la rateizzazione degli importi per i quali sia già iniziata, con esito favorevole, la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare.
- 9) Sugli importi ammessi a rateizzazione sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative tributarie.
- 10) Gli interessi sono calcolati secondo un piano di ammortamento a rate costanti, dall'inizio del piano

di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e sono corrisposti unitamente a ciascuna rata.

- 11) All'importo della prima rata sono aggiunti:
 - gli interessi maturati dalla data di notificazione dell'atto oggetto di rateizzazione fino alla scadenza della prima rata;
 - le spese di notifica;
 - gli eventuali oneri di riscossione previsti dalla normativa vigente.
- 12) L'importo di ciascuna rata mensile non può essere inferiore a euro 100,00. In presenza di particolare e documentato disagio economico, l'importo minimo della rata può essere ridotto a euro 50,00.
- 13) Il piano di rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro **l'ottantacinquesimo** anno di età del debitore.
- 14) Per debiti complessivamente superiori a euro 10.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata al versamento di un acconto pari al **10** per cento dell'importo totale dovuto.

2) PERSONE GIURIDICHE (SOCIETA' DI CAPITALI E DI PERSONE, COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ENTI ECCLESIASTICI) E DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITA' ORDINARIA

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

La determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene valutata tenendo conto della capacità della società e della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

Il debitore, nella persona del legale rappresentante, può presentare domanda di rateizzazione tramite l'apposito modello di istanza predisposto dal Comune, debitamente sottoscritto, in cui dovrà indicare la documentazione presentata a supporto della richiesta stessa.

E' facoltà del Funzionario Responsabile del Tributo richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta. La mancata esibizione della documentazione entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

- a) **PER LE RICHIESTE DI DILAZIONE DI DEBITI INFERIORI A 30.000,00 €**, al fine di comprovare la situazione di difficoltà economica e/o finanziaria, è obbligatorio dichiarare i seguenti indici di bilancio:
 - o **Reddito operativo** (Valore della produzione - Costo della produzione)
 - o **Roe** (Utile di esercizio / Capitale proprio)
 - o **Ros** (Risultato operativo / Ricavi di vendita)
 - o **Solidità patrimoniale** (Capitale proprio / Totale impieghi)
 - o **Indice di disponibilità** (Attivo circolante / Debiti a breve)
 - o **Indice di Liquidità** (Liquidità immediata + Liquidità differita / Passività correnti)
 - o **Indice Alfa** (Debito complessivo / Valore della produzione x 100)

- b) **PER ISTANZE DI DILAZIONE DI DEBITI DI IMPORTO COMPRESO TRA 30.000,00€ E 50.000 € ALLEGARE INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA:**

○ **In caso di Società di Capitali:**

- 1- Documento d'identità del dichiarante;
- 2- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3- Copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese;
- 4- Relazione economico patrimoniale dettagliata redatta secondo i criteri previsti dall'Art. 2423 e seguenti del Codice Civile risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale si chiede la rateizzazione;
- 5- Verbale di assemblea dei soci che approva la suddetta relazione finalizzata alla rateizzazione del debito, ivi compreso il parere dell'Organo di Controllo Contabile se presente;
- 6- Esposizione dettagliata delle voci (natura ed importi) rientranti nel calcolo dell'indice di liquidità.

○ **In caso di Società di Persone e Ditte Individuali:**

- 1- Documento d'identità del dichiarante;
- 2- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 3- Relazione economico-patrimoniale risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale si chiede la rateizzazione;
- 4- Esposizione dettagliata delle voci (natura ed importi) rientranti nel calcolo dell'indice di liquidità sottoscritta dal soggetto depositario delle scritture contabili del richiedente, risultante presso l'Agenzia delle Entrate.

c) PER LE RICHIESTE DI DILAZIONE DI DEBITI SUPERIORI A 50.000,00 €

l'ammissione del beneficio di dilazione è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria ovvero assicurativa a copertura dell'intero importo oggetto della rateizzazione, ricoprente l'intero periodo di dilazione aumentato di un anno. La polizza dovrà essere stipulata con un Istituto bancario ovvero Istituto assicurativo controllato ed autorizzato dall'IVASS, deve essere redatta in conformità ai modelli previsti dalla Circolare n. 15/E-7374 del 26 gennaio 2000 e successive determinazioni e deve prevedere la clausola di non escussione preventiva del debitore principale.

3) PRESENTAZIONE ISTANZA E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DILAZIONE

- 1) La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata al Settore competente ovvero, nei casi di affidamento del servizio di riscossione, al soggetto affidatario, ed è presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ente, ove disponibile, ovvero mediante istanza in carta semplice.
- 2) L'istanza può essere presentata:
 - mediante consegna diretta presso gli sportelli dell'ente;
 - mediante trasmissione a mezzo servizio postale;
 - mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
- 3) All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente ovvero del legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo i casi di presentazione mediante PEC riconducibile a un domicilio digitale del soggetto istante.
- 4) Il provvedimento di concessione della rateizzazione o eventuale diniego è comunicato al contribuente con le stesse modalità previste dal presente regolamento al precedente punto 2) e dalla

normativa vigente.

- 5) Il pagamento, anche di una sola rata del piano di rateizzazione, costituisce comportamento concludente idoneo a dimostrare l'avvenuta conoscenza del provvedimento, con ogni conseguenza di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini e della prescrizione del credito.
- 6) Qualora, decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rateizzazione, il contribuente non abbia ricevuto comunicazione di accoglimento o di diniego, è tenuto ad attivarsi nei confronti dell'ufficio competente per conoscere lo stato del procedimento.
- 7) La mancata attivazione del contribuente ai sensi del comma 6 non può essere invocata per eccepire la mancata conoscenza del provvedimento, né può pregiudicare la validità degli effetti del piano di rateizzazione successivamente eseguito o comunque posto in essere.

4) COMPOSIZIONE E DURATA DEL PIANO RATEALE

- 1) In caso di rateizzazione di avvisi di accertamento, è ammesso esclusivamente il pagamento dell'importo determinato con applicazione della sanzione nella misura ordinaria, ove prevista, atteso che la riduzione delle sanzioni è riconosciuta unicamente nei casi di integrale pagamento del debito entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
- 2) La rateizzazione è calcolata sull'importo complessivo dell'atto, comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi, nonché degli oneri e delle spese dovute, ed è determinata secondo un piano di ammortamento a rate costanti.
- 3) Unitamente alla prima rata sono conteggiati gli interessi maturati sul debito dalla data di notificazione dell'atto fino alla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, nonché le spese di notifica e gli eventuali oneri di riscossione.
- 4) È ammessa la presentazione di un'unica istanza di rateizzazione per più atti, purché riferiti al medesimo contribuente. In tal caso, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio e della durata del piano di ammortamento, si considera la sommatoria degli importi dei singoli atti.
- 5) La durata massima del piano di rateizzazione non può eccedere i seguenti limiti, in relazione all'importo complessivamente dovuto:
 - a. dodici mesi per importi fino a euro 1.200,00;
 - b. diciotto mesi per importi superiori a euro 1.200,00 e fino a euro 2.500,00;
 - c. ventiquattro mesi per importi superiori a euro 2.500,00 e fino a euro 5.000,00;
 - d. trentasei mesi per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 10.000,00;
 - e. quarantotto mesi per importi superiori a euro 10.000,00 e fino a euro 15.000,00;
 - f. sessanta mesi per importi superiori a euro 15.000,00 e fino a euro 30.000,00;
 - g. settantadue mesi per importi superiori a euro 30.000,00.
- 6) Fermo restando che l'importo di ciascuna rata mensile non può essere inferiore a euro 100,00, per i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a euro 9.530,00, ovvero a euro 20.000,00 in presenza di almeno quattro figli fiscalmente a carico, debitamente documentato e allegato all'istanza, l'importo minimo della rata può essere ridotto fino a euro 50,00.
- 7) Nei casi di cui al comma 6, per debiti complessivamente superiori a euro 30.000,00, può essere concessa una rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili, ferma restando la valutazione dell'ufficio in ordine alla sostenibilità del piano.

5) PROROGA DILAZIONE

In caso di comprovato e documentato peggioramento della situazione economica o finanziaria del debitore, la rateizzazione può essere prorogata, su istanza motivata del contribuente, una sola volta, per un ulteriore periodo, entro il limite massimo complessivo di settantadue rate mensili.

La proroga è subordinata alla valutazione dell'ufficio competente in ordine alla sostenibilità del nuovo piano di ammortamento ed è comunque esclusa qualora sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi del relativo articolo del presente regolamento.

6) DECADENZA BENEFICIO

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio, previa comunicazione di sollecito al debitore.

In caso di decadenza, il debito residuo è immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento in materia di proroga, ove applicabile.

7) CASI DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

La rateizzazione non è concedibile ai contribuenti che risultino morosi, per decadenza o inadempimento, in relazione a precedenti piani di rateizzazione relativi ad avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, intimazioni o solleciti di pagamento, concessi nei tre anni precedenti la data di presentazione della nuova istanza.

La preclusione di cui al comma precedente non opera nei casi di morosità incolpevole, intesa quale sopravvenuta e documentata impossibilità a far fronte al pagamento di una o più rate per cause non imputabili alla volontà del debitore, derivanti da una perdita o consistente riduzione della capacità reddituale, valutata dall'ufficio competente.

Ai fini del riconoscimento della morosità incolpevole, il contribuente è tenuto ad allegare all'istanza ogni idonea documentazione comprovante il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in analogia ai criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali comportanti una consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- ricorso a cassa integrazione ordinaria o straordinaria tale da incidere significativamente sulla capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o di rapporti di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o imprenditoriali per cause di forza maggiore o per perdita rilevante dell'avviamento;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, tali da determinare una consistente riduzione del reddito complessivo ovvero la necessità di sostenere rilevanti spese mediche o assistenziali.

8) ACCOLLO

- 1) È ammesso l'accollo del debito tributario altrui, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Generale delle Entrate, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 2) Ai fini dell'accesso all'eventuale beneficio della rateizzazione mediante accollo, il contribuente originario e il soggetto accollante devono presentare apposita dichiarazione congiunta, predisposta dall'Ente, debitamente sottoscritta da entrambi, con la quale richiedono l'assunzione del debito tributario e la relativa rateizzazione.
- 3) La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere:
 - i dati identificativi del contribuente originario e del soggetto accollante;
 - gli estremi dell'atto o degli atti cui il debito si riferisce;
 - l'ammontare del debito oggetto di accollo, totale o parziale;
 - l'eventuale richiesta di rateizzazione.
- 4) L'accollo e l'eventuale rateizzazione producono effetti esclusivamente previo espresso accoglimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, che valuta la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, nonché l'affidabilità economica del soggetto accollante.
- 5) Salvo diversa disposizione di legge, l'accollo non libera il contribuente originario, che rimane obbligato in solido al pagamento del debito tributario fino alla sua integrale estinzione.

9) VERIDICITA' DICHIARAZIONI E CONTROLLI

- 1) Quanto dichiarato dal contribuente nella domanda di rateizzazione, nonché nella documentazione allegata, costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è soggetto ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previsti dall'articolo 71 del medesimo decreto, anche mediante collaborazione con altre amministrazioni competenti.
- 2) L'Amministrazione comunale può procedere ai controlli di cui al comma 1 anche a campione e, ove necessario, richiedere ulteriori elementi o chiarimenti al contribuente.
- 3) Qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione eventualmente concessa, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4) Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ove ne ricorrano i presupposti, anche in relazione all'eventuale trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria competente.

10) ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle istanze di rateizzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Alle istanze presentate anteriormente e non ancora definite alla medesima data, si applica la disciplina più favorevole al contribuente, nei limiti di compatibilità con la normativa vigente e con il presente regolamento.

ARTICOLO 48 - DILAZIONI DI PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI

- 1) Il presente articolo disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni relative al pagamento delle entrate comunali di natura patrimoniale, comunque denominate.
- 2) Il beneficio della rateizzazione può essere concesso in relazione ad atti notificati dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio, finalizzati al recupero, in via volontaria o coattiva, delle entrate patrimoniali dell'Ente.
- 3) L'istruttoria e l'adozione del provvedimento di rateizzazione competono:
 - al soggetto affidatario del servizio, nei casi di gestione esternalizzata della riscossione;
 - in alternativa, al Dirigente competente, titolare dell'entrata patrimoniale, individuato con deliberazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo e in quanto compatibili, si applicano alle rateizzazioni delle entrate patrimoniali le disposizioni di cui al precedente articolo 40.

ARTICOLO 49 - RIMBORSI

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori alle soglie minime eventualmente previste nei singoli regolamenti dei tributi.
- 2) La richiesta di rimborso deve essere presentata mediante istanza motivata, debitamente sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione, ove disponibile.
- 3) In caso di versamenti effettuati mediante modello F24, l'istanza di rimborso deve essere corredata dalla quietanza rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto pagamento. Non è considerata idonea, ai fini dell'istruttoria, la semplice riproduzione della delega di pagamento o della ricevuta rilasciata dall'istituto di credito

- o dall'intermediario al momento della presentazione del modello F24.
- 4) Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi legali, calcolati:
 - dalla data dell'avvenuto pagamento, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, qualora il versamento indebito non sia imputabile al contribuente;
 - dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, qualora il versamento indebito derivi da errore imputabile al contribuente.
 - 5) Il rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente siano in corso di definizione, ovvero siano stati definitivamente accertati, debiti relativi a entrate comunali della medesima natura di quelle oggetto della richiesta di rimborso, fino alla loro regolarizzazione o compensazione, ove ammessa dalla normativa vigente.
 - 6) Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria dell'istanza e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego, anche mediante servizio postale o con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
 - 7) **L'ufficio invierà al contribuente comunicazione di espresso accoglimento o diniego della richiesta entro novanta giorni dall'istanza.**

CAPO VIII - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

ARTICOLO 50 - PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente Titolo disciplina i principi e le modalità generali di riscossione, sia volontaria che coattiva, delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nei singoli regolamenti che disciplinano le diverse entrate.
- 2) La riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali è effettuata direttamente dal Comune, secondo le modalità operative stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dagli atti organizzativi dell'Ente, ad eccezione delle entrate per le quali il servizio sia affidato in concessione o comunque a terzi, nelle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- 3) Restano ferme le disposizioni dei singoli regolamenti di entrata, che disciplinano in modo specifico:
 - le modalità di riscossione;
 - i termini di pagamento;
 - gli strumenti e le procedure applicabili in relazione alla natura dell'entrata.

ARTICOLO 51 - RISCOSSIONE VOLONTARIA

- 1) La riscossione volontaria comprende tutte le attività poste in essere dall'Amministrazione comunale finalizzate a consentire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione da parte del contribuente o del debitore, secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge, dai regolamenti comunali e dagli atti dell'Ente
- 2) La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune, con modalità operative e tempistiche individuate in relazione alla tipologia delle singole entrate, ad eccezione delle entrate per le quali il servizio sia affidato a terzi.
- 3) Rientrano nella riscossione volontaria, a titolo esemplificativo:
 - i versamenti effettuati nei termini ordinari di legge;
 - i pagamenti conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento, atti di liquidazione, solleciti o altri atti non ancora aventi efficacia esecutiva;
 - i pagamenti effettuati in pendenza di procedimento di accertamento o a seguito dell'accesso a istituti deflativi del contenzioso;
 - i pagamenti eseguiti in attuazione di piani di rateizzazione regolarmente concessi e non decaduti.
- 4) Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, organizzativo o funzionale, il servizio di accertamento e di riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché quello dei rimborsi delle entrate tributarie e patrimoniali, può essere affidato a soggetti terzi, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dalla

normativa vigente in materia.

- 5) Il pagamento effettuato in fase di riscossione volontaria estingue l'obbligazione nei limiti dell'importo versato, fatti salvi gli ulteriori effetti previsti dalla legge o dal presente regolamento.

ARTICOLO 52 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali è attivata in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dagli atti impositivi o dagli atti di riscossione, ovvero in caso di decadenza dai benefici concessi, ed è effettuata nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Costituiscono presupposto per l'avvio della riscossione coattiva:
 - l'inutile decorso dei termini per il pagamento degli avvisi di accertamento aventi efficacia esecutiva;
 - la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
 - l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie risultanti da atti divenuti definitivi;
 - ogni altra fattispecie prevista dalla legge che legittimi l'attivazione delle procedure esecutive o cautelari.
- 3) La riscossione coattiva è esercitata mediante gli strumenti previsti dalla legge e, in particolare:
 - l'avviso di accertamento esecutivo, di cui all'articolo 1, comma 792, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nei casi in cui il Comune proceda alla riscossione diretta ovvero mediante soggetti affidatari, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettere a) e b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
 - la procedura del ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, qualora la riscossione coattiva sia affidata agli agenti della riscossione.
- 4) Le procedure di riscossione coattiva possono comprendere l'adozione delle misure cautelari ed esecutive previste dalla legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5) La riscossione coattiva è svolta direttamente dal Comune ovvero tramite soggetti affidatari o concessionari, secondo quanto stabilito dalla legge, dai regolamenti comunali e dagli atti di affidamento del servizio.

ARTICOLO 53 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

- 1) L'ufficio preposto alla riscossione coattiva procede alla certificazione dell'inesigibilità dei crediti, a seguito di adeguata istruttoria, nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile o antieconomico il recupero delle somme dovute.
L'inesigibilità può derivare, in via principale, dalle seguenti cause:
 - mancato perfezionamento della notifica del titolo esecutivo o dell'atto di riscossione coattiva;
 - assoggettamento del debitore a procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero del credito;
 - improcedibilità delle azioni di recupero per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari o esecutive;
 - esperimento infruttuoso di azioni cautelari e/o esecutive;
 - accertata inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di comunicazione di fermo amministrativo;
 - accertata inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - importo del credito tale da determinare l'antieconomicità della procedura di recupero;
 - irreperibilità del debitore accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - ulteriori cause oggettive di inesigibilità individuate in apposito documento tecnico-gestionale, approvato con deliberazione della Giunta comunale.
- 2) Ai fini della certificazione di cui al comma 1, l'inesigibilità è adeguatamente documentata mediante apposita relazione istruttoria che riporti l'esito delle attività di verifica svolte, anche sulla base delle

informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del debitore, acquisite tramite le banche dati rese disponibili all'Ente procedente, nel rispetto della normativa vigente.

- 3) La certificazione dell'inesigibilità non comporta l'estinzione del credito, salvo diversa disposizione di legge, ma rileva ai fini della gestione amministrativa e contabile delle entrate, nonché dell'eventuale discarico, secondo quanto previsto dalla normativa statale e dai principi contabili applicabili agli enti locali.
- 4) In caso di affidamento del servizio di riscossione a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'iter di definizione delle partite creditorie da dichiarare inesigibili è disciplinato, nel rispetto della normativa statale e contabile vigente, dalla convenzione di affidamento ovvero da apposita determinazione dirigenziale.

CAPO IX CONTROLLO DELLE ATTIVITA' AFFIDATE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ARTICOLO 54 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA'

- 1) Il presente Capo disciplina le attività di verifica, controllo e contestazione delle comunicazioni di inesigibilità presentate dal concessionario della riscossione in relazione ai carichi e ai ruoli affidati, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di riscossione e discarico dei crediti degli enti locali
- 2) Le disposizioni del presente Capo si applicano per tutta la durata dei poteri di controllo attribuiti all'ente creditore, anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, fino al loro definitivo esame e alla conseguente determinazione dell'Ente
- 3) L'attività di controllo sulle comunicazioni di inesigibilità è esercitata dalla struttura dell'ente creditore individuata dal Settore Finanziario, ovvero da altro ufficio formalmente incaricato, nell'ambito delle competenze organizzative dell'Ente.
- 4) L'ufficio competente opera in coordinamento con gli altri settori interessati, ove necessario, ai fini della corretta valutazione delle attività di riscossione svolte dal concessionario
- 5) Le comunicazioni di inesigibilità presentate dal concessionario devono essere classificate per tipologia di impedimento alla riscossione e a richiesta deve essere resa disponibile la documentazione idonea a dimostrare:
 - le attività di recupero effettivamente poste in essere;
 - le cause che hanno determinato l'impossibilità o l'antieconomicità del recupero;
 - l'eventuale esperimento infruttuoso delle azioni cautelari ed esecutive consentite dalla legge.
- 6) L'ufficio competente procede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità mediante apposita istruttoria, anche avvalendosi delle informazioni disponibili nelle banche dati accessibili all'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
- 7) In caso di affidamento del servizio di riscossione a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le modalità operative dei controlli, i flussi informativi, i termini e gli effetti delle comunicazioni di inesigibilità sono disciplinati:
 - dalla convenzione di affidamento del servizio;
 - ovvero da appositi atti dirigenziali adottati nel rispetto della normativa statale e dei principi contabili applicabili agli enti locali.

CAPO X AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 55 - PRINCIPI GENERALI

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia.

TITOLO III TUTELA DEL CONTRIBUENTE

CAPO I TUTELA PREGIUDIZIARIA

ARTICOLO 56 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

- 1) L'autotutela obbligatoria è disciplinata dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212. Nei casi espressamente previsti dalla citata disposizione, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento, totale o parziale, dell'atto ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche d'ufficio e in assenza di specifica istanza del contribuente.
- 2) L'obbligo di esercizio dell'autotutela obbligatoria non sussiste nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 10-quater, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3) Il provvedimento adottato in autotutela è comunicato al contribuente con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4) Restano fermi:
 - i limiti di responsabilità di cui all'articolo 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - la impugnabilità del rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 57 - ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

- 1) Fuori dei casi di autotutela obbligatoria previsti dalla normativa vigente, il Funzionario Responsabile del tributo può procedere, in via facoltativa, all'annullamento totale o parziale dell'atto di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, anche d'ufficio, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, qualora l'atto risulti illegittimo o infondato.
- 2) L'esercizio dell'autotutela facoltativa è finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico, avuto riguardo, in particolare, al ripristino della legalità, al miglioramento del rapporto con il contribuente, nonché alla valutazione della fondatezza della pretesa, degli orientamenti giurisprudenziali e del rischio di soccombenza in eventuale contenzioso.
- 3) Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato d'ufficio o su istanza motivata del contribuente.
- 4) Il provvedimento adottato in autotutela è comunicato al contribuente con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 5) Restano fermi:
 - l'impugnabilità del diniego espresso di autotutela facoltativa ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
 - i limiti di responsabilità di cui all'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 58 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

- 1) Fatte salve specifiche disposizioni normative e ferma la possibilità di correzione di vizi formali o procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale eserciti l'azione accertativa in modo unitario, evitando la reiterazione di procedimenti impositivi per il medesimo periodo d'imposta e in relazione alla stessa tipologia di violazione, in attuazione del principio del divieto di bis in idem.
- 2) Nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale può procedere alla integrazione, modifica o sostituzione dell'accertamento mediante la notificazione di nuovi atti esclusivamente in presenza di sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi.
- 3) I nuovi atti di accertamento devono contenere l'espressa indicazione dei nuovi elementi posti a fondamento della pretesa, nonché dei fatti, degli atti o delle circostanze dai quali tali elementi sono derivati e del momento in cui gli stessi sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

ARTICOLO 59 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

- 1) Il procedimento tributario è improntato al principio di proporzionalità, inteso come equilibrio tra l'interesse del Comune alla corretta percezione del tributo e la tutela dei diritti fondamentali del contribuente.
- 2) In attuazione di tale principio, l'azione amministrativa deve essere necessaria, adeguata e non eccedente rispetto alle finalità perseguite, evitando limitazioni dei diritti del contribuente che non siano strettamente funzionali al conseguimento dell'obiettivo impositivo.
- 3) Il principio di proporzionalità si applica altresì:
 - alle attività di controllo e di accertamento;
 - alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale;
 - all'irrogazione delle sanzioni tributarie.
- 4) In tale ambito, il Comune adotta, nel rispetto della normativa vigente, gli strumenti e le tipologie di atti più idonei e meno gravosi per il contribuente, in relazione alla natura e alla gravità della violazione accertata.

Le sanzioni amministrative tributarie sono determinate in conformità ai criteri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalizzazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

ARTICOLO 60 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI SCUSABILI DEL CONTRIBUENTE

- 1) I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati ai principi di collaborazione, buona fede e affidamento, in conformità alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori qualora il contribuente abbia conformato il proprio comportamento a indicazioni contenute in atti, comunicazioni o prassi del Comune, ancorché successivamente modificate o disattese, ovvero quando la violazione sia conseguenza di ritardi, omissioni o errori imputabili all'amministrazione comunale.
- 3) Le sanzioni non sono altresì irrogate nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed in particolare:

- quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - quando la violazione si traduce in una mera violazione formale, priva di effetti sul tributo e sull'adempimento sostanziale degli obblighi fiscali.
- 4) In ogni caso, la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria non costituisce, di per sé, obiettiva condizione di incertezza.

ARTICOLO 61 - DIRITTO DI INTERPELLO

- 1) Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è esercitato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Il Comune assicura l'esercizio del diritto di interpello in conformità ai principi, alle modalità, agli effetti e ai termini stabiliti dalla normativa statale vigente, senza introdurre discipline difformi o integrative, salvo quanto strettamente necessario sotto il profilo organizzativo.
- 3) L'istanza di interpello è presentata al Comune prima della realizzazione del comportamento o dell'adempimento cui la questione interpretativa si riferisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4) La presentazione dell'istanza di interpello non incide sui termini di adempimento, di decadenza e di prescrizione, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.

ARTICOLO 62 - ISTANZA DI INTERPELLO

L'istanza di interpello deve essere presentata nel rispetto dei contenuti, dei requisiti di ammissibilità e delle cause di inammissibilità previsti dalla normativa statale vigente in materia.

L'ufficio procede all'istruttoria e alla risposta secondo le modalità e i termini stabiliti dalla medesima normativa.

ARTICOLO 63 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE

Il Comune provvede all'istruttoria e alla risposta alle istanze di interpello nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa statale vigente, senza introdurre discipline difformi o integrative.

ARTICOLO 64 - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

I rapporti tra il Comune e il contribuente sono regolati, in via generale, dai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni, che trovano applicazione diretta nell'ambito del presente regolamento e ne costituiscono criterio di interpretazione e di attuazione.

ARTICOLO 65 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni contenute nel regolamento dell'Ente sul trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari.

In particolare, il trattamento dei dati è svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, ed è limitato ai dati necessari, pertinenti e proporzionati alle finalità istituzionali connesse alla gestione, al controllo e alla riscossione delle entrate comunali.

Il personale del Settore Tributi accede ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento delle proprie funzioni nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e riservatezza.

CAPO II TUTELA GIUDIZIARIA

ARTICOLO 66 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il Comune, nei cui confronti sia proposto ricorso o instaurata controversia avente ad oggetto entrate tributarie o entrate di natura patrimoniale, sta in giudizio secondo le regole di competenza e di giurisdizione previste dall'ordinamento vigente.

Per il contenzioso tributario, il Comune sta in giudizio anche mediante il Funzionario Responsabile del Tributo, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, nonché secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dall'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Per il contenzioso relativo alle entrate patrimoniali, il Comune sta in giudizio mediante il responsabile dell'entrata competente per materia, secondo le modalità previste dagli atti organizzativi dell'Ente.

In ogni caso, il Comune o soggetto affidatario della gestione delle entrate può avvalersi di avvocati interni, ovvero di legali esterni, nel rispetto della normativa vigente.

Il Funzionario Responsabile del Tributo o il responsabile dell'entrata patrimoniale cura il contenzioso di competenza, anche ai fini delle valutazioni in ordine alla costituzione in giudizio, alla definizione conciliativa o transattiva della controversia, alla rinuncia agli atti o alla cessazione della materia del contendere, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell'Amministrazione.

ARTICOLO 67 CONCILIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

- 1) Il Comune favorisce, nel rispetto dell'interesse pubblico alla corretta percezione delle entrate, la definizione delle controversie tributarie mediante l'istituto della conciliazione, quale strumento di composizione anticipata e deflattiva del contenzioso.
- 2) La conciliazione è disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dalla normativa vigente, cui si rinvia integralmente per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
- 3) Il Comune può aderire alla proposta di conciliazione, sia fuori udienza che in udienza, in ogni stato e grado del giudizio, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, qualora:
 - la pretesa tributaria presenti profili di incertezza in fatto o in diritto;
 - la definizione risulti economicamente più conveniente rispetto alla prosecuzione del giudizio;
 - sussista un concreto interesse alla rapida definizione della controversia, anche in relazione ai costi del contenzioso e al rischio di soccombenza.
- 4) La valutazione circa l'opportunità di addivenire alla conciliazione è rimessa al Funzionario Responsabile del Tributo, che procede tenendo conto:
 - della fondatezza della pretesa impositiva;
 - dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa;
 - dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa.
- 5) La conciliazione può riguardare l'intera pretesa tributaria ovvero singoli profili della stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e comporta l'applicazione delle riduzioni delle sanzioni previste

dalla legge.

- 6) L'accordo conciliativo è formalizzato nei modi previsti dalla normativa processuale tributaria e produce gli effetti ivi stabiliti, con conseguente estinzione del giudizio per la parte definita.
- 7) Restano ferme le competenze degli organi dell'Ente e le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa e dall'ordinamento interno per la definizione delle controversie.

ARTICOLO 68 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di entrate comunali.

Per i tributi disciplinati da appositi regolamenti comunali, le relative disposizioni continuano ad applicarsi in quanto compatibili e non contrastanti con il presente regolamento, che costituisce disciplina generale di riferimento.

Copia del presente regolamento è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, unitamente alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.